



**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021

Capo I

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001 n. 36 e alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.ii. e mm, del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", della legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", nonché a quelli espressi dalla Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.
4. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
 - b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
 - c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
 - d) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.11 della L.R. 49/2011.

- f) minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
- g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h) garantire la corretta informazione dei cittadini anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Per la definizione del Programma Comunale degli impianti si applicano i criteri così come definiti dall'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, e tenuto conto delle esigenze della fruibilità dei servizi connesse alle tecnologie di cui trattasi, gli impianti per le telecomunicazioni di cui all'art.1, sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, è comunque ipotizzabile il posizionamento su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
3. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
4. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti.

ART. 4 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti in aree o siti diversi da quelli indicati nel piano comunale delle installazioni, derivato dalle esigenze manifestate dai gestori con i programmi annuali (L. Regionale n°49/2011) ed individuati nel rispetto delle relative esigenze di copertura dei servizi;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito in Legge n.120/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, asili nido, scuole di ogni ordine e grado anche private, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004

ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione, nonché gli eventuali aggiornamenti periodici (tipicamente annuali, come previsto nella L. Regionale n° 49/2001). In suddetta cartografia deve essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.

ART. 7 CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dell'art. 5, della L.R. 49/2011 è istituito presso l'ArpaT il catasto regionale degli impianti.

Capo III

ART. 8 PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di un programma annuale di sviluppo della propria rete.
2. La presentazione del programma annuale degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti con gli impianti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle nuove localizzazioni degli impianti;
 - c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.
3. Il programma annuale viene presentato dagli operatori interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Programma annuale deve anche contenere le previsioni di implementazione di impianti previsti su strutture tecnologiche già esistenti, qualora queste siano state realizzate in deroga al processo di programmazione (Legge Regionale Toscana n. 49/2011 e Legge n.111 del 15 luglio 2011), e nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
4. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori.
5. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali;

6. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove realizzazioni richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 49/2011.

7. La Mappa delle Localizzazioni, allegata al Piano Territoriale, può contenere:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

8. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

9. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti.

10. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica che tenga conto delle diverse esigenze, considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

11. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

Capo IV

ART. 9 AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art.87 Dlgs. 259/03 e ss.mm. e ii..

2. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 e ss.mm. e ii. del Dlgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

3. Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 e ss.mm. e ii. del Dlgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto. Condizione necessaria per l'effettuazione dell'intervento è che questo sia stato comunicato con il programma di sviluppo e previsto all'interno del Programma comunale degli impianti approvato.

Capo V

ART. 10 IMPIANTI PROVVISORI

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei secondo le procedure indicate all'Art. 38 della Legge 120/2020, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:
 - a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
 - b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.

ART. 11 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
 - b) utilizzare di preferenza elementi esistenti.
 - c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;

- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
 - e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
 - f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
 - h) adottare opportune mitigazioni ed integrazioni architettoniche.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Capo VI

ART. 12 AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 della L.R. Toscana n°49/2011.
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, e secondo quanto disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi di ArpaT o della competente struttura ASL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal quadro normativo vigente, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 13 RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su

- immobili dove non è prevista la localizzazione;
- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

Capo VII

ART. 14 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune che può avvalersi di Arpat ovvero della competente struttura ASL in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011.
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti di cui trattasi attraverso campagne di rilevamento conoscitive o attività integrative di monitoraggio.

Capo VIII

ART. 15 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del programma comunale di cui all'art. 9 della legge Regione Toscana n.49/2011 e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di mesi 24 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La delocalizzazione di un impianto prevede azioni concordate con le società interessate in modo da definirne tempistica e modalità.
3. In riferimento agli artt. 12 e 14 della Legge Regionale n. 49/2011, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, l'Amministrazione comunale provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori anche di natura cautelare previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.